

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)"

Premessa

La proposta di modifica della legge regionale n. 24/2003 si inserisce nel solco della volontà della Regione Emilia-Romagna di **rafforzare e valorizzare** il ruolo della Polizia Locale, riconoscendone la centralità nella tutela della sicurezza urbana e della legalità.

Attraverso questa proposta normativa, si intende:

- Migliorare le condizioni di lavoro e la tutela giuridica ed economica degli operatori.
- Fornire strumenti concreti di supporto in caso di eventi critici personali o familiari.
- Potenziare la dotazione strumentale degli operatori per la loro sicurezza.
- Rafforzare le garanzie istituzionali, anche attraverso forme di rappresentanza democratica nei luoghi decisionali.
- Garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi previsti.

La proposta si articola in cinque articoli, che vanno ad integrare e aggiornare la L.R. 24/2003 mediante l'inserimento di nuovi articoli (7-bis, 15-bis, 19-bis), una modifica all'art. 13 e l'introduzione di una norma finanziaria.

Articolo 1 – Istituzione del "Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale (F.A.P.L.)"

L'articolo 1 introduce nella legge l'art. 7-bis, prevedendo che la Regione Emilia-Romagna possa istituire o partecipare, come socio fondatore, a una fondazione denominata "Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale (F.A.P.L.)".

Scopo della fondazione è fornire supporto economico agli operatori della Polizia Locale in caso di malattia grave, infortunio, difficoltà economiche o eventi luttuosi, inclusa l'assistenza alle famiglie in condizioni di particolare disagio.

La fondazione dovrà possedere personalità giuridica, operare senza scopo di lucro e avere uno statuto conforme ai principi dello Statuto regionale. Potrà accogliere tra i propri partecipanti anche enti locali, soggetti pubblici o privati.

La Regione partecipa sia alla costituzione del fondo di dotazione – alimentato da contributi volontari del personale in servizio, donazioni, lasciti, eredità e una quota delle sanzioni stradali (art. 208 Codice della Strada) – sia alle spese annuali di funzionamento.

Il Presidente della Regione, o un assessore delegato, eserciterà i diritti del fondatore, mentre l'Assemblea Legislativa nominerà i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione.

Una relazione biennale presentata dalla Giunta consentirà di verificare i risultati raggiunti e il rispetto degli scopi statutari.

Articolo 2 – Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali

L'articolo 2 inserisce nella legge l'art. 15-bis, istituendo un fondo regionale destinato a coprire le spese legali sostenute dagli enti locali per la difesa degli operatori di Polizia Locale coinvolti in procedimenti penali connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Il fondo è attivabile solo da parte degli enti locali che non dispongano di una polizza assicurativa idonea e prevede l'obbligo di restituzione delle somme, senza interessi, entro cinque anni.

La Giunta regionale definirà le modalità attuative del fondo, stabilendo i criteri per la presentazione delle domande, l'accesso, l'erogazione e le modalità di rimborso.

Con questo strumento, la Regione intende tutelare gli operatori ingiustamente sottoposti a procedimento, assicurando equità e sostegno nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

Articolo 3 – Strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale

L'articolo 3 introduce l'art. 19-bis, riconoscendo esplicitamente agli operatori di Polizia Locale la possibilità di dotarsi di strumenti di autotutela non lesivi, come spray irritanti e bastoni estensibili. Tali strumenti potranno costituire dotazione individuale o di reparto, e saranno assegnati solo previa formazione adeguata e addestramento, secondo le decisioni del comandante o del responsabile del servizio.

Il regolamento del corpo o servizio dovrà prevedere espressamente l'adozione e l'uso di questi strumenti.

Viene inoltre riconosciuta la possibilità per i corpi di dotarsi di ulteriori dispositivi di protezione personale e operativa, tra cui giubbotti antitaglio e antiproiettile, manette, cuscini per TSO, caschi protettivi, guanti antitaglio, taser, pistole al peperoncino (non qualificabili come armi da fuoco), mascherine, mefisti e termoscanter.

Tale disciplina mira a coniugare l'esigenza di tutela dell'incolumità fisica degli operatori con il rispetto delle garanzie e dei diritti delle persone coinvolte nei contesti operativi.

Articolo 4 – Integrazione nella composizione del Comitato tecnico di polizia locale

Con l'articolo 4 si introduce una modifica all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 24/2003, attraverso l'inserimento della nuova lettera e).

La disposizione prevede che all'interno del **Comitato tecnico di polizia locale** siano chiamate a far parte **due figure professionali di comprovata esperienza**, nominate dall'Assemblea Legislativa regionale: una espressione della **maggioranza** e una della **minoranza**.

Questa previsione ha l'obiettivo di garantire un contributo qualificato, tecnico e indipendente, nel funzionamento dell'organo consultivo regionale in materia di Polizia Locale.

L'introduzione di esperti esterni, selezionati su base professionale e con un equilibrio politico-istituzionale nella nomina, consente di **rafforzare la qualità delle valutazioni tecniche** e al contempo assicurare **pluralismo e trasparenza** nei processi decisionali.

L'inclusione di figure esperte nella composizione del Comitato tecnico rafforza la funzione di indirizzo e monitoraggio delle politiche regionali per la sicurezza urbana, promuovendo una visione più ampia e competente della realtà operativa degli enti locali e degli operatori della Polizia Locale.

Articolo 5 – Norma finanziaria

Il nuovo articolo 5 (ex art. 4) definisce il quadro finanziario per l'attuazione della legge. Le risorse necessarie per gli interventi previsti saranno coperte, per il triennio 2025-2027, mediante gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio regionale di previsione per la **Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 – Polizia locale e amministrativa**.

La Giunta regionale sarà autorizzata a provvedere alle eventuali variazioni di bilancio con propri atti. Per gli esercizi successivi al 2027, le spese saranno coperte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente previste nella legge di bilancio, in conformità alle norme del decreto legislativo 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Considerazioni finali

Con la presente proposta normativa, la Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno nel costruire un sistema integrato di sicurezza urbana, attento alla **centralità degli operatori**, alla **tutela della loro salute e dei loro diritti**, e alla **qualità del servizio reso ai cittadini**.

L'istituzione di un fondo di assistenza mutualistica (F.A.P.L.), il riconoscimento di strumenti di autotutela, la copertura legale per gli operatori coinvolti in procedimenti giudiziari e il rafforzamento della rappresentanza politica negli organi tecnici concorrono a definire un modello di sicurezza pubblica **moderno, trasparente e solidale**.

Si auspica pertanto un'ampia e convinta approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge regionale 24/2003 è inserito l'art. 7 bis:

“1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale (F.A.P.L.)”;

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) che lo Statuto sia conforme ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

c) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

d) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone *all'Assemblea legislativa* una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene per fornire sostegno economico in caso di infortunio, malattia grave, difficoltà economiche o altre situazioni di necessità oggettiva degli appartenenti alle forze di Polizia Locale, nonché forme di supporto per le famiglie degli operatori della Polizia Locale in caso di eventi luttuosi o condizioni di particolare disagio.

5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

7. L'Assemblea Legislativa provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione "Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale (F.A.P.L.), da alimentarsi attraverso un contributo mensile volontario degli appartenenti alla Polizia Locale in servizio, oltre che da donazioni, lasciti, eredità nonché alla quota prevista dall'art. 208 comma 4 lett.c), penultimo periodo. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio”.

Art. 2

1. Alla legge regionale 24/2003 è inserito l'art. 15 bis:

“(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)”

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite dall'Ente Locale che ne ha fatto richiesta senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso”.

Art. 3

1. Alla legge regionale 24/2003 è sostituito l'art.19 bis:

“(Strumenti di autotutela)”

1. Gli operatori devono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.

3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

4. I corpi e i servizi di polizia locale devono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di

protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, taser, pistole al peperoncino, non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili, megafoni, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Art. 4

1. Alla legge regionale 24/2003 è inserito all'art.13 comma 3 la lettera **e**:

“Comitato tecnico di polizia locale”

e) da due figure professionali di comprovata esperienza, nominati dall'assemblea legislativa, rispettivamente, una dalla maggioranza e una dalla minoranza

Art.5

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna 2025-2027. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.*
- 2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*